

REGOLAMENTO

DEGLI USI CIVICI DEL COMUNE DI LAVIANO

Approvato con delibera della Giunta Regione Campania n. 5583 del 06.08.1998

ART. 1

Hanno diritto ad esercitare gli usi civici nel demanio comunale, nel rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento, tutti coloro che risiedono stabilmente nel Comune di Laviano (sa).

ART. 2

I demani del Comune di Laviano nei quali gli aventi diritto potranno esercitare gli usi civici sono quelli assegnati alla categoria "A" di cui al Decreto del R. Commissario di assegnazione terre a categoria del 24.6.1937 pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 23.7 al 21.8.1937 senza opposizioni, parzialmente rettificato con decreto R. Commissario del 30 giugno 1947 pubblicato all'Albo Pretorio Comunale del 5.7 al 3.8.1947 senza opposizioni.

ART. 3

I cittadini posso raccogliere la legna morta caduta a terra naturalmente, le ramaglie, il frascume ed i residui di taglio. Si intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e con le radici. I cittadini non possono raccogliere, invece, il legname proveniente da recisioni abusive.

ART. 4

Le piante schiantate o sradicate dagli eventi atmosferici, quelle secche e seccaginose ancora in piedi possono essere raccolte dai cittadini previa autorizzazione scritta del Sindaco da rilasciarsi sulla scorta delle risultanze di un accurato sopralluogo dei Vigili che avranno cura di assegnarle regolarmente con l'apposizione del martello comunale recante la sigla "CL". Il Comune può richiedere al cittadino, a fronte della predetta autorizzazione, il versamento sul c.c.p. dell'ente di una somma pari al valore della legna da prelevare. Non potrà mai essere concessa l'autorizzazione al prelievo di quelle piante "secche in piedi" per effetto di interventi artificiosi e fraudolenti finalizzati a causare "la morte" della pianta (scortecciamenti o tagli parziali alla base). E' demandato, quindi, agli organi tecnici del comune il giudizio finale circa le cause che hanno determinato "la morte" delle piante.

Art. 5

Nei demani comunali ove è consentito l'esercizio dell'uso civico è vietato inoltrarsi nel bosco con mezzi meccanici ed è altresì, vietato l'uso della motosega se non espressamente autorizzato dall'Ente.

Articolo modificato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 22.02.2007 che recita testualmente: "Nei demani comunali ove è possibile l'esercizio dell'uso civico è consentito inoltrarsi nel bosco con mezzi meccanici, fatta eccezione dei cingolati e di quelli che possono arrecare danni al suolo, ed è altresì, consentito l'uso della motosega".

ART . 6

E' vietato sradicare ceppaie anche se secche o marcite.

E' parimenti vietato far commercio di legna da ardere sia secca, sia spiantata che sradicata senza la necessaria autorizzazione che è strettamente personale e potrà essere rilasciata nel rispetto delle prescrizioni del Piano Economico decennale regolarmente vigente.

ART . 7

E' vietato il fra scheggio e la raccolta di strame.

ART .8

Sono vietate nella maniera più assoluta, l'estirpazione di piante di qualsiasi essenza e la recisione di piante da bosco (ACERO, FAGGIO, NOCE, CASTAGNO ETC.).

ART . 9

E' vietato realizzare recinzioni di qualsiasi tipo o installare reti per la custodia di mandrie e per la manipolazione del latte e la produzione dei derivati.

Saranno rilasciate autorizzazioni per l'installazioni di tali impianti solo in presenza di particolari e comprovate esigenze di ordine sanitario.

ART . 10

Le violazioni al presente regolamento saranno punite a norma delle vigenti leggi in materia forestale e con l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso regolamento.

ART . 11

Il pascolo dovrà esercitarsi nel rispetto delle norme e delle leggi forestali.

Il pascolo è vietato:

a) nelle tagliate di cedui, nei novellati,

b) nelle sezioni boschive con scarsa densità,

c) nelle sezioni ove è in corso l'utilizzazione,

d) sulle aree destinate a culture agrarie salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte,

e) sulle aree per le quali è intervenuto il decreto di sdemanializzazione,

f) per un periodo non inferiore ad anni 5 (cinque), salvo ulteriori divieti da parte delle autorità forestali, su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi,

g) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento,

h) su tutte quelle superfici a divieti temporanei o permanenti per legge dello Stato o della Regione.

Il pascolo caprino non potrà esercitarsi che nelle località appositamente indicate dal competente ufficio forestale secondo le norme contenute nel presente regolamento.

ART . 12

Tutti i cittadini residenti possono immettere animali al pascolo nel demanio comunale.

A tal proposito gli interessati dovranno presentare agli uffici Comunali la denuncia degli animali da immettere al pascolo e produrre, per ciascun capo di bestiame, certificazione medica attestante che gli stessi animali sono immuni da malattie. Gli animali devono essere contrassegnati, da ciascun fidatario, con numerazione progressiva di colore diverso per ciascun proprietario. L'autorizzazione al pascolo sarà rilasciata, limitatamente al periodo 16.05 al 31.10 di ogni anno, esclusivamente per gli animali elencati di volta in volta dal Consiglio Comunale e dietro pagamento pure dal Consiglio Comunale di anno in anno quantificata.

Il Consiglio Comunale potrà modificare, per particolari esigenze, il periodo durante il quale è possibile usufruire dei pascoli comunali, in ogni caso non potrà consentirsi il pascolo oltre il 31 ottobre.

E' demandato ai Vigili il compito di adottare gli accorgimenti ritenuti necessari alla sicura individuazione dei capi autorizzati alla "Fida"

ART . 13

Qualunque sia l'epoca della denuncia la fida cessa improrogabilmente il 31 ottobre di ogni anno.

I fidatari sono obbligati a pagare la tassa per la fida pascolo anticipatamente e per tutto il periodo autorizzato.

Essi sono tenuti a denunciare al Comune qualsiasi variazione del bestiame fidato.

ART . 14

E' vietato agli allevatori residenti fidare, a proprio nome, animali di proprietà di allevatori non residenti. La violazione del presente articolo comporta la quadruplicazione delle sanzioni.

ART . 15

Il diritto al pascolo disciplinato dal presente regolamento si intende esteso anche a quella parte del territorio comunale scoperto, salvo diversa prescrizione del Piano Economico decennale o deroga rilasciata dal Sindaco o da un suo delegato nel rispetto, ovviamente, del presente regolamento.

ART . 16

In caso di violazione delle norme degli articoli del presente Regolamento che regolano l'uso dei pascoli, sarà ritenuto abusivo e punito a norma degli articoli 635 e 636 del C.P.

ART . 17

La superficie di terreno coltivabile è limitata allo stretto bisogno familiare e viene determinata dall'Amministrazione all'atto della richiesta.

ART . 18

L'Amministrazione comunale nell'autorizzare la coltivazione del terreno fisserà un canone annuale sulla base del reddito catastale del terreno stesso e stabilirà l'estensione delle aree da assegnare alla coltivazione sulla base della consistenza familiare del richiedente.

ART . 19

E' vietata la coltivazione dei terreni quando:

- a) anche se destinati all'uso agricolo intervenga divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;*
- b) intervenga provvedimento di sdemanializzazione;*
- c) è stata programmata dall'Amministrazione comunale la realizzazione di opere di pubblico interesse.*

ART . 20

E' severamente vietato scavare e trasportare terreno e fogliame.

Art . 21

La coltivazione dei terreni deve essere effettuata direttamente dal richiedente e/o dal proprio nucleo familiare con espresso divieto di trasferimento a terzi, sia per atto tra vivi che post mortem dei terreni concessi in fitto.

ART . 22

E' consentita ai cittadini residenti la raccolta dei prodotti secondari dei boschi, origano, funghi, noci, castagne, fragole e tartufi, nel rispetto delle prescrizioni e delle quantità appresso riportate:

A) ORIGANO: n. 200 piantine a persona, [regolamento approvato con delibera consiliare n. 47 del 4.12.2003] (portate a n. 300 piantine così come modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 22.02.2007;

– La raccolta è consentita esclusivamente nei mesi di Agosto e Settembre e rigorosamente vietato estirpare la piantina, la stessa va recisa.

B) FUNGHI, Kg. 3 a persona.

I funghi devono essere raccolti in maniera tale che i carpo fili restino radicati nel terreno. Ove i funghi fossero raccolti sradicandoli dal terreno i carpo fili devono essere recisi con arnesi da taglio e lasciati sul posto. I funghi devono essere trasportati con contenitori idonei a permettere la caduta dei semi e quanto altro previsto dalle leggi statali a tutela della salvaguardi del sottobosco. Per quei porcini a maturazioni è altresì obbligatorio pulire sul posto l'imenio, cioè lo strato spugnoso al di sotto del cappelletto ricco di spore.

C) NOCI: Kg. 5 a persona.

Si possono raccogliere le noci cadute naturalmente dalla pianta al suolo. E' severamente vietato percuotere con pali, aste, etc. la pianta per provocare la caduta dei frutti.

D) CASTAGNE: Kg. 10 a persona.

Si possono raccogliere le castagne cadute naturalmente dalla pianta al suolo. E' severamente vietato percuotere con pali, aste, etc. la pianta per provocare la caduta dei frutti.

E) FRAGOLE: Kg. 2 a persona:

E' vietato nel modo più assoluto l'estirpazione delle piantine.

F) TARTUFI: Kg. 1 a persona.

La raccolta deve essere praticato con l'ausilio del cane e degli attrezzi consentiti (Piccozza, e paletta in conformità della legge 752/85);. La raccolta dei tartufi può essere effettuata nel periodo compreso tra il 30 Aprile ed il 1° Ottobre di ogni anno. La buca da cui viene estratto il tartufo deve essere riempita dello stesso terreno.

ART . 23

*Chiunque cittadino non residente intenda raccogliere i prodotti secondari del bosco nelle quantità fissate dal precedente articolo dovrà essere autorizzato dal Comune che rilascerà, sentiti i Vigili, apposito tesserino dietro pagamento della somma di £. 50.000 per ciascun anno.**

I cittadini residenti parimenti dovranno munirsi di tesserino qualora intendano raccogliere i prodotti secondari del bosco oltre le quantità fissate dal precedente articolo.

ART . 24

Per la violazione degli artt. 22 e 23 sarà applicata una sanzione amministrativa di £. 50.000= per ciascun chilogrammo superiore alla quantità fissata al precedente articolo. Ciascuna frazione di Kg. Sarà considerata Kg.

ART . 25

Il controllo sull'osservanza del presente regolamento con l'accertamento delle relative violazioni è affidato al locale Comando della Stazione Forestale nonché ai Vigili Urbani del Comune di Laviano.